

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Campodarsego, 28 ottobre 2021

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. S 7 /2021

OGGETTO: Aggiornamenti normativi introdotti dal D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021

Il DL 21 ottobre 2021 n. 146 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed applica una serie di modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.lgs. 81/2008).

Organismi di vigilanza

Vengono estese all'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** le funzioni di vigilanza e coordinamento negli ambiti della salute e sicurezza sul lavoro, in associazione alle Aziende Sanitarie Locali. A tale estensione dell'INL ad organismo di vigilanza, si accompagneranno nel biennio 2022/2023 un sensibile aumento dell'organico e un potenziamento delle tecnologie, con conseguente aumento dei controlli ispettivi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di rafforzare ulteriormente l'attività di vigilanza relativa alle normative sulla sicurezza sul lavoro, è prevista un'estensione anche dell'organico dell'Arma dei Carabinieri.

Sospensione dell'attività

Tale provvedimento cautelare sarà messo in pratica nel caso in cui all'interno dell'attività imprenditoriale si riscontrino che **almeno il 10% del personale in servizio** al momento dell'ispezione, sia occupato senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Nella fattispecie, viene applicata un'ammenda di 2.500 fino a 5 lavoratori e di 5.000 nel caso siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari. La sospensione non viene applicata nel caso il lavoratore non regolare sia l'unico occupato dell'attività.

La sospensione dell'attività è prevista anche nell'eventualità vengano riscontrate situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per i lavoratori, oppure per **gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza previste dall'Allegato I** (riportato di seguito).

La sospensione dell'attività si accompagna al pagamento di **somme accessorie che vanno dai 2.500 ai 3.000 euro**, oltre alle sanzioni di carattere penale, civile e amministrativo previste dalla normativa vigente. Le ammende sopracitate vengono raddoppiate nel caso l'attività soggetta abbia ricevuto altri provvedimenti di sospensione nei precedenti 5 anni.

In caso di sospensione, condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione è l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e il pagamento delle sanzioni irrorate previste dall'Allegato I.

Il provvedimento di sospensione è peraltro comunicato tempestivamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con divieto da parte dell'impresa di contattare la Pubblica Amministrazione.

In caso di inottemperanza del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, il datore di lavoro è punito con:

- arresto fino a 6 mesi in caso di violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro in caso sospensioni per lavoro irregolare.

Si prevede la messa a regime del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), con obbligo da parte degli organismi di vigilanza dell'inserimento dei dati relativi alle sanzioni applicate.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Prevenzione incendi

Nel caso i provvedimenti ispettivi riscontrassero **violazioni in materia di prevenzione incendi**, l'organo di vigilanza provvederà a trasmettere le informazioni al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

L'INAIL provvederà a fornire agli stessi organismi di vigilanza i dati relativi alle assicurazioni e agli infortuni delle aziende del territorio, in modo da agevolare il coordinamento fra le parti.

Allegato I

(Art. 14, comma 1, DL n. 146 del 21 ottobre 2021, sostituisce l'Allegato I del D.lgs. 81/08)

	Fattispecie violazione	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

Come di consueto rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.

Con l'occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL